

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006219**
Data: **10/10/2019**



Oggetto: **credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2019: modalità e termini di presentazione modello**
Allegati: **NO**

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019: MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 57-bis del DL 50/2017 prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie** su stampa, radio e televisioni, le cui modalità attuative sono state emanate **con il DPCM 16.5.2018 n.90**. La suddetta agevolazione è stata **recentemente modificata dall'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59** che ha sostanzialmente riformulato, dal 2019, la misura agevolativa e individuato le necessarie coperture per l'applicazione dell'agevolazione "a regime". In virtù delle novità apportate alla disciplina, **si ritiene utile esaminare**, nel prosieguo della presente informativa, **gli aspetti riguardanti**: i) i **soggetti beneficiari dell'agevolazione**; ii) gli **investimenti agevolabili**; iii) la **misura dell'agevolazione**; iv) le **modalità e i termini di presentazione** dei modelli per accedere all'agevolazione; v) le **modalità di utilizzo** del credito d'imposta riconosciuto. Si precisa che, con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2019**: i) la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", necessaria per l'accesso al beneficio per l'anno 2019, **deve essere presentata dall'1.10.2019 al 31.10.2019**; ii) la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" **per l'anno 2019** dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, **dall'1.1.2020 al 31.1.2020**. Fermi restando i previsti termini di presentazione, **non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.**

Indirizzo
Corso Vittorio
Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39)
0668300441
(+39)
0668300442
Telefax
(+39)
0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Premessa

L'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall'art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), ha previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** per gli **investimenti incrementali in campagne pubblicitarie** su stampa, radio e televisioni.

Osserva

Con il **DPCM 16.5.2018 n. 90**, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le **disposizioni attuative** di tale agevolazione.

L'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81) ha modificato il citato art. 57-bis del DL 50/2017, riformulando, dal 2019, la **misura agevolativa e individuando le necessarie coperture** per l'applicazione dell'agevolazione "a regime".

Osserva

Al fine di accedere all'agevolazione i **soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello**, approvato con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2018.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- le **imprese**;
- i **lavoratori autonomi**;
- gli **enti non commerciali**.

Osserva

L'**agevolazione si applica** indipendentemente:

- ✓ dalla **natura giuridica assunta**;
- ✓ dalle **dimensioni aziendali**;
- ✓ dal **regime contabile adottato**.

Oggetto dell'agevolazione

Sono oggetto dell'agevolazione **gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati**:

- sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche on line;
- sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili **gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari** e inserzioni commerciali **effettuati**:

- su **giornali quotidiani e periodici** (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- nell'ambito della **programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali**, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell'agevolazione **il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Osserva

Per "stessi mezzi di informazione" si intendono **le tipologie di canale informativo**, quindi la stampa, da una parte, e **le emittenti radio-televisive dall'altra** (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

Spese escluse

Sono **escluse dall'agevolazione** le spese sostenute per:

- ✓ **l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione** o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o **promuovere televendite di beni** e servizi di qualunque tipologia;
- ✓ la **trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi** di inserzioni o spazi promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Inoltre, le spese per l'acquisto di pubblicità **sono ammissibili al netto**:

- delle **spese accessorie**;
- dei **costi di intermediazione**;
- di **ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario**, anche se ad esso funzionale o connessa.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti **investimenti pubblicitari incrementali su stampa**, radio e televisioni **effettuati dall'1.1.2018** (oltre a quelli effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa).

Osserva

Sono quindi agevolabili anche gli investimenti **effettuati nel 2019**.

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, **deve risultare da apposita attestazione rilasciata:**

- dai soggetti **legittimati a rilasciare il visto di conformità** sulle dichiarazioni fiscali;
- ovvero, dai **soggetti che esercitano la revisione legale dei conti**.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta per il 2017 e 2018 **era pari:**

- al **75% del valore degli investimenti incrementali** effettuati;
- al **90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI** e start up innovative;

Osserva

E' bene precisare che, fino all'approvazione della Commissione europea, anche **per le PMI e le start up innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%**.

Dal 2019, il credito d'imposta è invece previsto **nella misura unica del 75% per tutti i soggetti**.

Osserva

In ogni caso, **l'agevolazione è riconosciuta:**

- nei **limiti delle risorse disponibili**;
- nel rispetto dei **limiti previsti dal regolamento UE** sul regime de minimis (1407/2013).

Accesso all'agevolazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati **devono presentare**, mediante l'apposito modello:

- la **"comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la **"dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, **non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.**

Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva **devono essere presentate:**

- al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**;
- utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero **tramite gli intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione

Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2019**:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", necessaria per l'accesso al beneficio per l'anno 2019, **deve essere presentata dall'1.10.2019 al 31.10.2019**;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" **per l'anno 2019** dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, **dall'1.1.2020 al 31.1.2020**.

Concessione dell'agevolazione

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri **forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta** per gli investimenti pubblicitari, con l'indicazione:

- dell'eventuale **percentuale provvisoria di riparto** in caso di insufficienza delle risorse;
- **dell'importo teoricamente fruibile** da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è **disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile:**

- esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900"**, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** pena il relativo scarto;
- a decorrere **dal quinto giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Secondo quanto stabilito dalla suddetta risoluzione Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, **in sede di compilazione del modello F24:**

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella **sezione “Erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato **l’anno di concessione del credito**, nel formato “AAAA”.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta è **indicato**:

- nella **dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione**, a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle **dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi**, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Ipotesi di revoca

Il credito d’imposta è **revocato nel caso in cui**:

- ✓ venga accertata **l’insussistenza di uno dei requisiti previsti**;
- ✓ ovvero, la **documentazione presentata contenga elementi non veritieri** o risultino false le dichiarazioni rese.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli